



COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell'Umanità

IL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO CENTRO NORD
(comprendente i Comuni di Ferrara – capofila, Copparo, Jolanda di Savoia, Masi
Torello, Riva del Po, Tresignana e Voghiera)

E
ACER FERRARA

PUBBLICANO IL SEGUENTE

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2031/2020 "FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO
ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. N. 24/2001 E
SS.MM.II." – ANNO 2021

FINALITA'

Il presente Avviso pubblico è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

SOGGETTO GESTORE DEI CONTRIBUTI

Tutte le attività gestionali, amministrative e contabili previste per l'erogazione dei contributi oggetto del presente Avviso pubblico sono delegate ad ACER Ferrara dal Comune di Ferrara, capofila del Distretto socio-sanitario Centro-Nord, titolare delle risorse assegnate dalla Regione.

RISORSE

Confluiscono sul Fondo del Distretto per la concessione dei contributi, le risorse di cui alla DGR n. 2031/2020, che saranno ripartite e concesse ai Comuni con successiva Delibera di Giunta Regionale, e le eventuali risorse residue di cui alle DGR nn. 1815/2019, 602/2020, 1776/2020.

Tali risorse sono destinate per il 40% ai nuclei familiari richiedenti con ISEE inferiore a € 17.154,00 (graduatoria 1) e per il 60% ai nuclei familiari richiedenti con ISEE fino a € 35.000,00 che hanno subito un calo del reddito causato dall'emergenza COVID19 (graduatoria 2).

Nel caso in cui le risorse disponibili siano in eccesso rispetto al fabbisogno di una graduatoria, la quota residua sarà utilizzata per l'altra graduatoria distrettuale.

1. REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Possono partecipare al presente Bando di concorso i conduttori di alloggi in locazione situati nei Comuni appartenenti al Distretto Socio-Sanitario CENTRO NORD:

Comune di FERRARA

Comune di COPPARO

Comune di JOLANDA DI SAVOIA

Comune di MASI TORELLO

Comune di RIVA DEL PO

Comune di TRESIGNANA

Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

A) Cittadinanza

A.1) Cittadinanza italiana *oppure*

A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea *oppure*

A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;

B) Valore ISEE ordinario o corrente per l'anno 2020 o 2021

Possono fare richiesta:

- i soggetti aventi **ISEE compreso tra € 0 e € 17.154,00 (graduatoria 1)**;
- i soggetti aventi **ISEE compreso tra € 0 e € 35.000,00 che hanno subito un calo del reddito causato dall'emergenza COVID 19 (graduatoria 2)**.

Nel caso non sia disponibile il valore ISEE dell'anno 2021 è possibile fare domanda con l'ISEE dell'anno 2020.

Per i soggetti aventi un valore ISEE compreso tra € 0 ed € 35.000,00 (graduatoria 2) che hanno subito un calo del reddito causato dall'emergenza COVID 19, la perdita o diminuzione rilevante del reddito familiare è dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti motivazioni:

- cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuale o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età),
- cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 gg.,
- cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata;
- lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019;
- malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare (anche dovute a cause diverse dal Covid19).

Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono comunque essere chiaramente riconducibili all'emergenza COVID-19.

La riduzione del reddito familiare valutato nel trimestre marzo, aprile, maggio 2020 deve essere **superiore al 20%** nei confronti dei rispettivi tre mesi di marzo, aprile, maggio dell'anno 2019. Il reddito familiare dei trimestri di cui sopra deve essere calcolato considerando:

- l'importo netto desunto dalle buste paga;
- il fatturato complessivo.

La riduzione del reddito dovuta al Covid-19 deve essere debitamente documentata, a pena di esclusione dal contributo.

Ai sensi di quanto previsto nel DM 12/08/2020, per l'accesso al contributo, è necessario autocertificare che il nucleo familiare non possiede liquidità sufficiente per fare fronte al pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori.

C) Titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo

C.1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, per un alloggio sito in uno dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario Centro Nord (con esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9), redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;

oppure

C.2) Titolarità di un contratto d'assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante. Tale certificazione, riportante anche l'importo del "canone di godimento" dovrà, obbligatoriamente, essere allegata alla domanda.

Si rammenta che l'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 stabilisce un principio di alternatività tra l'I.V.A. e l'Imposta di Registro. Pertanto in caso di alloggi assegnati in uso o godimento da Cooperative a proprietà indivisa oppure di alloggi locati da imprese ed assoggettati ad IVA, non è necessario effettuare la registrazione del contratto ai fini della ammissione a contributo.

2. CAUSE DI ESCLUSIONE DEL CONTRIBUTO

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

- 1) Aver avuto nel medesimo anno 2021 la concessione di un contributo del Fondo per "l'emergenza abitativa" derivante dalle Deliberazioni di Giunta regionale n. 817/2012, n. 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;
- 2) Aver avuto nel medesimo anno 2021 la concessione di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- 3) Essere assegnatario, limitatamente alle domande per la Graduatoria 1, al momento della presentazione della domanda, di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. *Pertanto, coloro che al momento della presentazione della domanda risultano assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, con un reddito ISEE compreso tra € 0 ed € 35.000,00 che hanno subito un calo del reddito causato dall'emergenza COVID 19 nella misura indicata al precedente punto B del presente Avviso, possono presentare domanda di contributo;*
- 4) Essere beneficiario, al momento della presentazione della domanda, del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019;

3. GRADUATORIA - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Le domande ammesse, provenienti da tutti i Comuni del Distretto, saranno collocate in due graduatorie distrettuali distinte comprendenti:

- 1) nuclei familiari con ISEE tra € 0,00 e € 17.154,00 (graduatoria 1);

2) nuclei famigliari con ISEE tra € 0,00 e € 35.000,00 con calo di reddito a causa del Covid19 (graduatoria 2).

All'interno delle due graduatorie, le domande saranno collocate in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

In caso di incidenza uguale (approssimata alla seconda cifra decimale), ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con valore ISEE 0,00), ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo le due graduatorie, fino ad esaurimento della quota di fondi disponibili.

Nel caso in cui le risorse disponibili siano in eccesso rispetto al fabbisogno di una delle 2 graduatorie, la quota residua sarà immediatamente utilizzata per l'altra graduatoria distrettuale.

Il contributo erogato è pari a tre mensilità del canone di locazione con un limite massimo concedibile di Euro 1.500,00 complessivi.

Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello corrisposto all'atto della presentazione della domanda di contributo.

Sono escluse spese condominiali ed accessorie.

I contributi saranno erogati ai richiedenti salva diversa indicazione sulla domanda, quale beneficiario del contributo, di un componente del nucleo ISEE o del proprietario dell'alloggio.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione stesso.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

E' possibile presentare domanda solo per una delle due graduatorie. Nel caso in cui vengano presentate domande per entrambe le graduatorie, verrà presa in considerazione solo la prima presentata in ordine di tempo (farà fede la data e l'ora del protocollo ACER di arrivo).

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate attraverso la compilazione di domande su supporto informatico tramite il MODULO ON LINE reperibile sulla homepage del sito www.acerferrara.it.

Le domande potranno essere presentate dal **18 febbraio 2021** e fino al **19 marzo 2021**.

All'istanza, redatta secondo il modello "AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000", che deve essere obbligatoriamente sottoscritta, dovranno essere allegati, in file PDF o JPG:

— copia di valido documento di riconoscimento firmato;

- fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno non inferiore ad un anno in corso di validità, solo per i cittadini non appartenenti all'U.E oppure fotocopia domanda di rinnovo;
- copia del contratto di locazione valido alla data di presentazione della domanda debitamente registrato;
- idonea documentazione comprovante la riduzione del reddito familiare calcolato sui mesi di marzo, aprile e maggio 2020 superiore al 20% nei confronti dei rispettivi tre mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2019 (solo per chi concorre per i contributi della graduatoria 2);

Il testo integrale dell'Avviso pubblico è consultabile e scaricabile dal sito internet di ACER Ferrara (www.acerferrara.it) e dei Comuni appartenenti al Distretto Socio-Sanitario Centro Nord:

www.comune.ferrara.it

www.comune.riva_del_po.fe.it

www.comune.copparo.fe.it

www.comune.tresignana.fe.it

www.comune.jolandadisavoia.fe.it

www.comune.masitorello.fe.it

www.comune.voghiera.fe.it

6. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 3, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si comunica che la data della presentazione delle domande costituisce, a tutti gli effetti, la data di avvio del procedimento.

Si informa inoltre che:

- L'Amministrazione competente allo svolgimento delle procedure inerenti il presente Avviso è l'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) Ferrara – Servizio Finanziario – Area gestione contabile rapporti locativi;
- Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario – Dott. Michele Brandolini;
- Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Finanziario – Area gestione contabile dei rapporti di locazione di ACER Ferrara.

In esito alla conclusione dell'istruttoria delle singole domande, tenuto conto della particolare complessità del procedimento e del numero delle istanze che si prevede perverranno, ACER Ferrara si impegna a concludere il procedimento entro 120 giorni dalla data della trasmissione della graduatoria provvisoria da parte della Regione.

In sede di istruttoria, ai sensi dell'art. 6, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento potrà chiedere ai richiedenti, i quali sono tenuti ad adempiere nei termini e con le modalità richieste, pena l'esclusione dal contributo, ogni documento o elemento utile, anche integrativo, atto a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal richiedente stesso (fatti salvi i documenti acquisibili d'ufficio ai sensi di legge).

ACER Ferrara provvederà a partecipare ai richiedenti l'ammissione e l'entità del contributo ovvero l'esclusione dal contributo e le relative motivazioni esclusivamente attraverso la pubblicazione della graduatoria provvisoria sul proprio sito internet istituzionale (www.acerferrara.it).

ACER si impegna ad avvisare i richiedenti dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria attraverso comunicazione all'indirizzo e-mail indicato nella domanda: pertanto, sarà onere del richiedente comunicare ad ACER eventuali variazioni di indirizzo e-mail.

Eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate per iscritto al Direttore Generale di ACER Ferrara entro il termine perentorio di 20 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Decorso tale termine senza che siano state sollevate eccezioni, le risultanze della graduatoria provvisoria si intenderanno definitive.

Il Direttore Generale di ACER dovrà esprimersi per iscritto in merito al ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

7. CONTROLLI

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/00.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., in sede d'istruttoria, può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e possono essere esperiti accertamenti tecnici, ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

L'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., contenente i dati reddituali, patrimoniali mobiliari ed immobiliari del nucleo familiare richiedente, ha valenza di certificazione di veridicità, in quanto dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1815/2019, nel caso di valore ISEE inferiore al canone annuo, stante il fatto che il valore ISEE, per effetto delle franchigie, delle detrazioni e della parametrizzazione al nr. dei componenti il nucleo familiare, può essere un valore inadatto a rappresentare la sostenibilità del canone di locazione, ACER, prima dell'erogazione del contributo, accerta le effettive condizioni economiche del nucleo, provvedendo a verificare il Reddito complessivo lordo ai fini IRPEF desunto dalla DSU e procederà come segue:

- Il contributo potrà essere liquidato se il Reddito complessivo lordo ai fini IRPEF desunto dalla DSU del nucleo familiare residente nell'alloggio è maggiore o uguale al Canone di locazione annuo;
- Nel caso in cui il Reddito complessivo lordo ai fini IRPEF desunto dalla DSU del nucleo familiare residente nell'alloggio sia minore del Canone di locazione annuo, ACER accerta che i servizi sociali comunali sono a conoscenza dello stato di grave disagio economico-sociale del nucleo familiare;
- Se il nucleo familiare è conosciuto dai Servizi sociali, il contributo potrà essere liquidato; se il nucleo familiare non è conosciuto dai Servizi sociali, al fine della liquidabilità del contributo, il richiedente, su richiesta di ACER, dovrà comprovare che la situazione di difficoltà socio-economica è di carattere temporaneo, documentando con riferimento all'anno reddituale 2020 o 2021 (anno reddituale di riferimento del contributo in oggetto), il conseguimento di un maggior reddito complessivo lordo ai fini IRPEF ovvero di aver beneficiato di eventuali sostegni economici da soggetti terzi di ammontare pari almeno all'importo del canone annuo di locazione.

Non saranno ammessi alla liquidazione del contributo i nuclei che, pur essendo utilmente classificati in graduatoria, a seguito delle verifiche di cui sopra, risultano comunque avere un Reddito complessivo lordo ai fini IRPEF inferiore al Canone di locazione annuo anche nell'anno 2020 e 2021 (anno reddituale di riferimento del contributo in oggetto) e non

presentino idonea documentazione comprovante eventuali sostegni economici da soggetti terzi di ammontare pari almeno all'importo del canone annuo di locazione.

8. INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

Il trattamento dei dati personali dei richiedenti è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo oggetto del presente Avviso.

Il trattamento è effettuato con modalità manuali ed informatizzate.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo ed il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per l'impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria.

Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice della Privacy adeguato al Regolamento UE 2016/679 – GDPR – di cui al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il titolare del trattamento dei dati è ACER Ferrara – Corso Vittorio Veneto 7 – 44121 Ferrara.

9. ALTRE DISPOSIZIONI

Per eventuali informazioni sull'Avviso e/o per l'assistenza telefonica alla compilazione del modulo on line di richiesta del contributo, è possibile telefonare ai seguenti numeri telefonici: 0532/230346 – 0532/230363 – 0532/230383 di ACER Ferrara nei seguenti giorni ed orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e il Martedì dalle 15,30 alle 17,00.

Inoltre è possibile inviare una mail al seguente indirizzo:

fondo.affitto@acerferrara.it.

Ferrara, 18/02/2021

**Il Direttore Generale
Dott. Diego Carrara**